



RC Professionale Agenti immobiliari

La RC Professionale Agenti Immobiliari è obbligatoria?

La stipula di un'assicurazione di Responsabilità Civile Professionale è **obbligatoria per i professionisti iscritti al Ruolo Mediatori presso le Camere di Commercio**, ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 57 del 2001.

L'assicurazione agente immobiliare tutela sia il libero professionista iscritto alla Camera di Commercio, sia i professionisti dello Studio Associato, lo staff e i collaboratori che operano sotto la responsabilità dell'assicurato.

Cosa copre la RC Professionale Agente Immobiliare?

La polizza RC professionale tutela l'agente immobiliare assicurato dalle richieste di risarcimento derivanti da **errori professionali** passibili di risarcimento; vengono rimborsate anche le **spese legali**.

La maggior parte delle denunce di sinistri si verifica quando la gestione delle trattative finalizzate alla realizzazione di un contratto viene giudicata **insoddisfacente** da una o entrambe le parti.

Quali richieste di risarcimento copre la polizza?

L'assicurazione RC professionale agenti immobiliari copre solamente le richieste di risarcimento presentate durante il periodo di validità della polizza, a condizione che l'atto illecito sia stato commesso dalla data di decorrenza della retroattività in avanti.

Se l'assicurazione non viene rinnovata al termine del periodo di durata stabilito, tutte le richieste di risarcimento presentate successivamente alla scadenza non potranno essere accolte.

Il premio base include la **retroattività illimitata** in mancanza di sinistri o circostanze note accaduti negli ultimi 5 anni.



Esclusioni

L'assicurazione non copre le richieste di risarcimento derivanti da:

- atti illeciti commessi da un assicurato che non sia iscritto all'Albo Professionale o autorizzato ad esercitare le attività coperte dalla polizza;
- atti illeciti commessi prima della decorrenza del periodo di retroattività;
- atti illeciti di cui l'assicurato era o poteva ragionevolmente essere a conoscenza;
- frode e atto doloso commesso dall' assicurato;
- errori ed omissioni nella stipula di contratti di assicurazione, contratti in cui l'assicurato agisce come appaltatore edile, attività di mediazione finanziaria connessa all'erogazione di mutui;
- obbligazioni di natura fiscale , beni e prodotti venduti, insolvenza e fallimento, danni corporali o danni materiali, possesso di terreni e fabbricati, consulenza e progettazione, etc.
- danni consequenziali, ovvero i danni derivanti non dal comportamento diretto o indiretto dell'assicurato ma quelli delle perdite ad essi conseguenti.

Il costo dell'assicurazione agente immobiliare dipende dall'entità del massimale e della franchigia I massimali sono fissati per legge dalle circolari 18 giugno 2001 e 27 marzo 2002 n.503649 come segue:

- ditte individuali: Euro 260.000;
- società di persone: Euro 520.000;
- società di capitali: Euro 1.550.000

La franchigia è pari a 500 Euro.

Sono coperte le attività professionali svolte nell'Unione Europea, in Città del Vaticano e San Marino.